


comunità montana
dell'oltrepò pavese

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N° 31, ART. 24:
"INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE".**

BANDO 2017

**IL RESPONSABILE AREA 4
Agricoltura, Foreste ed
Attività Produttive
(DRAGHI Geom. Giovanni)**



- 1) PREMESSA
- 2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
- 3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 4) CONDIZIONI GENERALI
- 4.1) Limiti e divieti generali
- 5) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO
- 5.1) Natura del finanziamento e limiti generali
- 6) SPESE AMMISSIBILI
- 7) MISURA 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"
- 7.1) Chi può presentare domanda
- 7.1.1) Chi non può presentare domanda
- 7.2) Condizioni di ammissibilità della domanda
- 7.2.1) Sufficiente capacità professionale
- 7.2.2) Obiettivi degli investimenti
- 7.3) Tipologie di intervento
- 7.4) Interventi non ammissibili
- 7.5) Condizioni, limiti e divieti
- 7.6) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti
- 8) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 8.1) Quando presentare la domanda
- 8.2) A chi presentare la domanda
- 8.3) Come presentare la domanda
- 8.4) Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda
- 8.4.1) Domande incomplete e documentazione integrativa
- 8.4.2) Errori sanabili
- 9) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
- 9.1) Punteggi di priorità per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi previsti per la misura 2.1
- 9.2) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente
- 9.3) Richiesta di riesame
- 9.4) Chiusura dell'istruttoria
- 10) GRADUATORIE DELLE DOMANDE
- 11) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE
- 12) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI
- 13) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DOTAZIONI
- 13.1) Proroghe
- 13.2) Varianti
- 13.2.1) Definizione di varianti
- 13.2.2) Quando richiedere la variante
- 13.2.3) Presentazione della domanda di variante
- 13.2.4) Istruttoria della domanda di variante
- 13.3) Cambio del beneficiario
- 14) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE
- 14.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte dei beneficiari privati
- 14.2) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori
- 14.3) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- 15) IMPEGNI DEI BENEFICIARI
- 16) REVOCA
- 16.1) Procedimento di revoca
- 17) RINUNCIA
- 18) CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- 19) CONTROLLI
- 19.1) Controlli ex post
- 19.2) Controlli di secondo livello
- 20) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
- 20.1) Rimedi amministrativi
- 20.2) Rimedi giurisdizionali
- 21) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 22) DISPOSIZIONI FINALI

1)PREMESSA

La l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata dalla l.r. 19/2014, prevede all'articolo 24 "interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane. Tali aiuti sono coerenti con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla normativa regionale sulla montagna, regionale e comunitaria sullo sviluppo rurale. Gli interventi previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 sostengono il mantenimento dell'agricoltura in montagna in quanto attività essenziale per la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale.

Il presente bando definisce le forme e le modalità di attuazione degli aiuti previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 in conformità alle disposizioni attuative regionali approvate con d.g.r. n. 3632 del 21 maggio 2015 e alle procedure amministrative approvate con decreto del Dirigente della Struttura sviluppo dell'agricoltura di montagna e dell'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli n. 4624 del 24 maggio 2016.

Le funzioni amministrative concernenti gli interventi di seguito indicati sono svolte, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della l.r. 31/2008, dalla Comunità Montana.

2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, sulla base delle esigenze del territorio, interpretate alla luce delle linee programmatiche del mandato politico e tenuto conto della scarsità di risorse a disposizione per l'anno 2017, prevede l'apertura del bando delle domande ammissibili a contributo per la **Misura 2.1** "aiuti agli investimenti alle aziende agricole", esclusivamente per la tipologia 2.1.4 "adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria".

3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati in Lombardia esclusivamente nei Comuni compresi nel territorio della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese (Comuni di: Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, S. Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello), riportati nell'Allegato 1 della DGR 3632 del 21/05/2015.

Nel caso di richiesta di contributi di cui al presente Bando il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato¹. I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale purché il centro aziendale sia ubicato come sopra indicato.

4) CONDIZIONI GENERALI

Ogni richiedente può presentare solo una domanda all'anno; per acquisto di una sola macchina agricola² o di una sola attrezzatura agricola nuove, pena l'esclusione della stessa, nel rispetto dei limiti di finanziamento indicati al successivo punto 5.1.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda. I richiedenti, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quanto indicato nel par. 3 "localizzazione degli interventi" e devono rientrare nella definizione di PMI, di cui all'allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Non saranno concessi aiuti a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su

¹ Ai fini della localizzazione degli interventi si considera l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale, come precisato al successivo par. 4.

² Così come definite all' art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e smi "Nuovo codice della strada".

eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in c/c bloccato, nonché che attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. CE medesimo. L'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato è presente sul sito internet <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>;

Non saranno pagati aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite all'art. 2 par. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014 il quale definisce "impresa in difficoltà" "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

4.1) Limiti e divieti generali

Non sono ammissibili:

- gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell'Unione europea (questo limite non si applica ai "giovani agricoltori"³ nei primi 24 mesi dal loro primo insediamento⁴);
- gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
- investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata⁵;
- gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccoglitrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;
- l'acquisto di attrezzature e materiale usato;
- la realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile.

³ In linea con quanto indicato dall'art. 2 (34) del Reg. (UE) n. 702/2014, si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

⁴ Reg. (UE) n. 702/2014 art. 14 comma 9 lettera d.

⁵ Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014, art. 14 e art. 17, né con aiuti de minimis nel settore della produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) 1407/2013 relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014.

5) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO

5.1) Natura del finanziamento e limiti generali

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità indicate nelle disposizioni attuative regionali approvate con DGR 3632/2015 e nel presente Bando di questa Comunità Montana.

Il contributo complessivo concedibile ad un beneficiario come sovvenzione diretta (conto capitale), è indicato nella seguente tabella.

Misura	Contributo <u>massimo</u> concedibile per <u>triennio*</u> €
2.1	40.000,00

*Per triennio si intendono tre anni solari consecutivi da valutare su base mobile a far data dall'anno di concessione dell'agevolazione e per i due anni antecedenti alla stessa. Per la concessione dell'agevolazione nel 2017 il triennio è costituito dal 2017, 2016, 2015.

Per verificare il rispetto del limite al contributo massimo concedibile, si effettua la somma degli importi già concessi per le domande presentate dal richiedente sulla misura indicata nella prima colonna nell'anno solare corrente e nei due anni solari precedenti.

In ogni caso i contributi non possono superare le intensità di aiuto previste dagli articoli 14 e 17 di cui al regolamento UE 702/2014 e in particolare dell'art. 14 par. 12, 13 e 14 nonché dell'art. 17 par. 9 e 10.

6) SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate.

L'IVA è ammessa solo qualora non sia recuperabile in alcun modo. In ogni caso le spese ammissibili devono rispettare quanto indicato all'art. 14 par.6 e art. 17 par. 5. del regolamento UE 702/2014

7) MISURA 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"

7.1) Chi può presentare domanda

A. impresa individuale con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "Coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

7.1.1) Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.

7.2) Condizioni di ammissibilità della domanda

7.2.1) Sufficiente capacità professionale

Al momento della presentazione della domanda, il titolare/legale rappresentante dell'impresa agricola che richiede l'aiuto o la persona preposta alla direzione dell'impresa stessa deve dimostrare di avere una sufficiente capacità professionale. La capacità professionale è presunta per le persone che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

1. siano in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
2. abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
3. siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale negli stessi campi. In questo caso, la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

7.2.2) Obiettivi degli investimenti

A norma dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
- e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

7.3) Tipologie di intervento

Tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria

Acquisto di n. 1 macchina agricola⁶ oppure n. 1 attrezzatura agricola nuova per l'ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria⁷).

Sono ammesse le macchine semoventi per la raccolta della frutta e i motocoltivatori.

Non è ammesso l'acquisto di: trattori, macchine semoventi per movimento terra, attrezzature per forestazione (per es. motosega, potatore-sramatore) né per hobbistica e giardinaggio come le apparecchiature per la cura di siepi e cespugli (per es. decespugliatore, soffiatore-aspiratore), adattamenti e accessori di macchine/attrezzature già in possesso del richiedente, attrezzature spallabili (per es. forbice elettronica). Nell'acquisto la priorità è per le macchine specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza.

7.4) Interventi non ammissibili

- 1) l'acquisto di terreni e di fabbricati;
- 2) l'acquisto di animali⁸;
- 3) l'acquisto di macchine e attrezzature forestali;
- 4) l'acquisto di diritti di produzione agricola e di diritti all'aiuto⁹;

⁶ Così come definite all' art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e smi "Nuovo codice della strada".

⁷ Per produzione agricola primaria si intende quanto definito all'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014.

⁸ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.e.

⁹ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.a e b.

- 5) impianto di piante annuali;
- 6) le opere di manutenzione ordinaria;
- 7) gli impianti energetici finalizzati alla vendita di energia;
- 8) i lavori di drenaggio¹⁰;
- 9) i reimpianti di vigneti finanziabili ed ogni altro investimento realizzabile con il sostegno dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) per il settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) 1308/2013;
- 10) l'acquisto di macchine e attrezzature la cui vita operativa sia inferiore a 5 anni a seguito di un regolare utilizzo;

7.5) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.1 deve rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, e in particolare:

- 1) gli aiuti siano concessi a piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
- 2) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 3) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 4) gli aiuti non siano concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Ulteriori specifici limiti e divieti da applicare ai comparti produttivi riportati nella sottostante tabella.

Comparto	Limiti e divieti
MIELE	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sono esclusi investimenti che prevedono l'acquisto di arnie o di strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione, finanziabili ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013.
FRUTTICOLO	<ul style="list-style-type: none"> ○ Non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, satsuma, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale. ○ Sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi e le relative spese ammissibili (vedi punto 4.1).
FLOROVIVAISMO	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari.
ENERGETICO	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, lettera f, dell'articolo 185 "Esclusioni dall'ambito di applicazione" del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dall'art. 13 del D.lgs n. 205 del 3 dicembre 2010, che considera sottoprodotti: le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. ○ La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, per almeno i 2/3, dall'azienda stessa, la rimanente da operatori del territorio della Comunità Montana in cui è localizzato l'impianto. ○ Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni dell'azienda e in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza. ○ Sono esclusi gli impianti energetici finalizzati alla sola vendita di energia.

7.6) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a 20.000,00 euro, al netto di IVA.

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa massima ammessa all'anno €	Percentuale contributo	Contributo massimo €
2.1.4	giovani imprenditori agricoli ¹¹	10.000,00	50%	5.000,00
	altri richiedenti	10.000,00	40%	4.000,00

In ogni caso i costi ammissibili non possono superare le intensità di aiuto previste dall'art. 14 par. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 702/2014.

¹⁰ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.c.

¹¹ La maggiorazione di contributo può essere applicata solamente se l'investimento è realizzato entro cinque anni dal primo insediamento in agricoltura.

8) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

8.1) Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate dal **07/06/2017 al 06/07/2017**.

8.2) A chi presentare la domanda

Le domande di finanziamento sono presentate alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese nel caso in cui gli interventi proposti ricadono nel territorio della stessa, considerando l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale. Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, ecc. le domande di contributo devono essere presentate alla Comunità Montana nel cui territorio è localizzato il centro aziendale.

8.3) Come presentare la domanda

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione informatizzata della stessa presente nel Sistema informativo della Direzione Agricoltura di Regione Lombardia (SIARL). La domanda può essere compilata e presentata direttamente dalle imprese interessate oppure da altri soggetti dalle stesse delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema.

La domanda s'intende regolarmente presentata e ricevibile quando:

1. è stata compilata, chiusa informaticamente e inviata elettronicamente all'ente competente entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno stabilito dal presente Bando al precedente punto 8.1 (quando presentare domanda). Tutte le domande che, dopo tale data, non sono state chiuse informaticamente a sistema, sono da considerarsi non valide e, pertanto, non ricevibili dagli enti competenti;
2. è stata fatta pervenire alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al successivo punto 8.4, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata PEC all'indirizzo cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardia.it. In caso di invio per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Per poter accedere agli aiuti è l'obbligo per i richiedenti di aggiornare il fascicolo aziendale tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo della Direzione Agricoltura della Regione Lombardia (SIARL)¹²;
- registrarsi con le modalità indicate sul sito del SIARL. Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- compilare il modello di domanda per gli aiuti articolo 24 l.r. 31/2008;
- inviare la domanda per via telematica alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese;
- SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione della domanda, che coincide con l'avvio del procedimento;
- stampare la domanda e firmarla in originale, in caso di invio mediante PEC, deve essere effettuata la scansione della domanda in formato PDF e il file deve essere sottoscritto da uno dei soggetti con diritto di firma. La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata con firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 mediante l'utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata o con dispositivi per la firma digitale;

¹² Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Comunità montane le domande di finanziamento relative all'art. 24 della l.r. 31/2008 e ss.mm.ii. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

- consegnarla o inviarla alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese entro e non oltre i dieci giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a Siarl.

Le domande presentate possono essere modificate per la correzione di eventuali errori entro 10 giorni dalla data di presentazione a SIARL.

8.4) Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda

Alla copia cartacea della domanda (in caso di consegna diretta o invio per posta raccomandata) o al messaggio di posta Elettronica Certificata (PEC) deve essere allegata, ai fini dell'ammissione all'istruttoria, la seguente documentazione:

1. fotocopia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 (solo nel caso di domanda cartacea);
2. descrizione dell'investimento, comprensiva delle indicazioni relative ai costi e alla localizzazione, redatta sul modello di scheda di misura allegato al presente Bando.
3. almeno due preventivi di spesa, in caso di acquisto di macchine, impianti e attrezzature. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, in originale con apposti timbro e firma dei fornitori stessi e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere:
 - proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti;
 - comparabili;
 - formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.
 Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
4. copia del Certificato di attribuzione della P.IVA e copia Visura rilasciata dalla C.C.I.A.A. aggiornata all'anno di presentazione della richiesta di contributo;
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹³, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando:
 - se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto", specificando quali.

8.4.1) Domande incomplete e documentazione integrativa

L'istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL non è stata presentata al precedente punto 8.3 (come presentare la domanda) la copia cartacea della domanda, corredata dalla fotocopia del documento d'identità.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista o si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese ne chiede il completamento entro un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali verrà pronunciata la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

La comunicazione di non ricevibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventerà definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del responsabile della operazione.

Si evidenzia relativamente alla **possibilità di richiesta di integrazione** della documentazione che, ai sensi dell'articolo 6, lettera b), legge n. 241/1990, **questa non può operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse**. Pertanto, la documentazione indicata al punto 8.4 deve essere presentata all'atto della domanda. Qualora venga verificata la completa omissione anche di un solo dei documenti previsti la domanda sarà considerata non ammissibile all'istruttoria.

¹³ Redatta su modelli predisposti dalle Comunità montane secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47. Per l'oggetto dettagliato dell'autocertificazione, vedi i paragrafi precedenti (condizioni per il finanziamento; limiti e divieti).

8.4.2) Errori sanabili

Sono da ritenersi "errori sanabili" quelli che attengono al mero errore materiale di compilazione della domanda e/o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata e/o da informazioni presenti sul SISCO e SIARL¹⁴. Gli errori sanabili possono essere corretti dal richiedente previa comunicazione alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese entro e non oltre 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

9) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda è di competenza della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese e prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica della veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;
- la verifica della ragionevolezza delle spese¹⁵;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto¹⁶ e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nel presente Bando;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle disposizioni attuative;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- la determinazione dell'entità della spesa ammissibile a finanziamento e del contributo concedibile in riferimento alla tipologia dell'intervento del richiedente;
- per le domande di soggetti aventi sede legale in un comune diverso da quelli presenti nell'Allegato 1 alle Disposizioni attuative, la verifica che gli interventi o il centro aziendale (solo per gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL;
- se necessario, un sopralluogo nel centro aziendale o nel luogo dove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- l'attribuzione del punteggio di priorità, secondo i criteri definiti nel presente Bando;
- a conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale devono essere indicati:
- il punteggio complessivo assegnato, suddiviso fra i singoli criteri di priorità;
- l'importo dell'investimento ammissibile;
- l'importo della spesa ammissibile (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura e tipologia);
- eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
- l'importo del contributo concedibile;
- le modalità di comunicazione dell'eventuale finanziamento;
- in caso d'istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese provvede a svolgere l'istruttoria delle domande sul Sistema Informativo della Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia (SIARL).

Gli elementi che determinano l'attribuzione dei punti di premialità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

¹⁴ A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da ritenersi errori sanabili quelli derivanti da:

- errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
- verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc. (es. somme sbagliate dei computi metrici). La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati;
 - a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni) gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
 - cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
 - errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
 - numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
 - numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

¹⁵ La verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di due preventivi di spesa;

¹⁶ Per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, e/o del Prezzario per i lavori forestali della Regione Lombardia e/o del Prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia¹⁶ e/o di documenti analoghi approvati da altri enti pubblici.

9.1) Punteggi di priorità per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi previsti per la misura 2.1

Tali criteri di valutazione sono stati introdotti per l'accesso al finanziamento e le domande sono ordinate in graduatoria decrescente redatta sulla base dei punteggi attribuiti applicando i seguenti criteri:

a) Priorità assegnate in base alla tipologia di Richiedente

Impresa Agricola condotta da Giovani Imprenditori Agricoli (IAP e non IAP) – ai sensi dell'art. 2, punto 34 del Reg. (UE) n. 702/2014;	PUNTI 15
Impresa Agricola con qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) – D.Lgs 99/04 e D.G.R. 20734/05;	PUNTI 12

b) Imprese Agricole con qualifica vigente di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) che hanno presentato domanda ritenuta ammissibile ma non finanziata per carenza di fondi con il precedente Bando anno 2016 **PUNTI 10**

c) Punteggio in base alle tipologie di investimento richieste

Tipologie d'intervento	Tipologie d'investimento	Punteggio
2.1.4 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature. Acquisto di n. 1 macchina agricola ¹⁷ oppure n. 1 attrezzatura agricola nuova per l'ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria ¹⁸).	Attrezzature e macchine utilizzate per la fienagione	20
2.1.4 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature. Acquisto di n. 1 macchina agricola ¹⁹ oppure n. 1 attrezzatura agricola nuova per l'ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria ²⁰).	Altre macchine e attrezzature	18

- Per le domande pervenute e ritenute ammissibili, verranno assegnati ulteriori 2 punti alle attrezzature specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza (nei preventivi d'acquisto devono essere specificate le caratteristiche tecniche che definiscono tale attrezzatura come idonea e necessaria per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza).

A PARITA' DI PUNTEGGIO, VERRÀ DATA PRIORITA' AL BENEFICIARIO CON ETÀ ANAGRAFICA MINORE.

9.2) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del relativo verbale, indicando le modalità di richiesta di riesame, di cui al successivo punto 9.3 e precisando che l'esito positivo dell'istruttoria non determina l'ammissione a finanziamento della domanda.

¹⁷ Così come definite all' art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e smi "Nuovo codice della strada".

¹⁸ Per produzione agricola primaria si intende quanto definito all'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014.

¹⁹ Così come definite all' art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e smi "Nuovo codice della strada".

²⁰ Per produzione agricola primaria si intende quanto definito all'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014.

9.3) Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della Legge 241/90, presentando per iscritto le sue osservazioni eventualmente corredate da documenti. Di tali osservazioni è dato conto nel verbale che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

9.4) Chiusura dell'istruttoria

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare ricorso secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 20.

In caso di richiesta di riesame, la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

10) GRADUATORIA DELLE DOMANDE

In base alle risultanze dell'istruttoria di cui al precedente paragrafo 9 (Istruttoria delle Domande) la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese approva:

- la "graduatoria delle domande istruite positivamente²¹", elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione della misura e tipologia di intervento, della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- l'"elenco delle domande istruite negativamente", indicando per ciascuna le motivazioni dell'istruttoria negativa.

La graduatoria mantiene validità fino al termine dell'anno solare di approvazione.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese e sul suo sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

11) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE

Con proprio provvedimento la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, approva l'elenco dei beneficiari e assume l'impegno di spesa a favore degli stessi.

Il provvedimento deve essere pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese e sul sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese per le finalità di cui al successivo punto 17.3 (Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro) trasmette all'ATS (già ASL) l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con indicazione del periodo concesso per l'effettuazione degli interventi comprensivo di eventuali proroghe.

12) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

Entro 15 giorni dall'assunzione dell'impegno di spesa la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese comunica ai richiedenti delle domande positivamente istruite (di seguito "beneficiari²²")—l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

In caso di ammissione nella comunicazione va indicato:

- il quadro economico comprensivo degli importi relativi all'investimento ammesso, alla spesa ammessa e al contributo concesso;
- i tempi per l'ultimazione dei lavori o per l'acquisto delle dotazioni;
- le indicazioni per eventuali varianti;
- eventuali prescrizioni tecniche e amministrative
- qualora un beneficiario, successivamente alla comunicazione di ammissione a finanziamento, rinuncia all'acquisto o alla realizzazione dell'intervento che non sia giustificata da cause di forza maggiore, comporterà l'inserimento in una eventuale graduatoria successiva con una forte penalizzazione o addirittura l'esclusione dalla graduatoria stessa del richiedente.

²¹ La graduatoria contiene sia le domande istruite dalla Comunità Montana, sia quelle eventualmente istruite dalla Regione Lombardia, in quanto anche il finanziamento di queste ultime si realizza con le risorse assegnate alla Comunità Montana competente per territorio.

²² Il "beneficiario" è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col "richiedente" che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto.

13) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI

Gli acquisti di dotazioni devono essere eseguiti entro i seguenti termini, con decorrenza dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento:

- entro quattro mesi, nel caso di domande che prevedano il solo acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni fisse.

La mancata conclusione degli interventi entro i suddetti termini causa la revoca del contributo concesso, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 31/2008 e s.m.i. e del paragrafo 14 delle Disposizioni Attuative regionali approvate con DGR n. 3632/2015, fatte salve le possibilità di proroga di cui al successivo paragrafo.

13.1) Proroghe

La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di:

- un mese per le domande che prevedano il solo acquisto di attrezzature;

La domanda di proroga deve essere inoltrata prima della scadenza dei termini di effettuazione degli interventi, utilizzando apposito modulo cartaceo ed inviata alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

La Proroga può essere concessa solo in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

13.2) Varianti

La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola variante per ciascuna domanda di contributo.

13.2.1) Definizione di varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e in specifico:

- il cambio della sede dell'investimento (inteso come cambio di mappale catastale);
- le modifiche degli investimenti approvati purché nell'ambito della medesima tipologia di intervento.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, compreso il cambiamento del comparto produttivo cui è rivolto l'intervento approvato, non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del progetto originario finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

13.2.2) Quando richiedere la variante

Ogni variante deve essere **preventivamente richiesta** alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese prima di procedere all'acquisto dei beni o alla realizzazione delle opere che rientrano nella variante stessa.

Anche nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto e la comunicazione dell'esito finale dell'istruttoria, l'eventuale variante deve essere **preventivamente richiesta**.

13.2.3) Presentazione della domanda di variante

Il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL, alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, un'apposita domanda corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. documentazione di cui al precedente punto 8.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;

3. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato D).

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a SIARL della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il richiedente/beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

13.2.4) Istruttoria della domanda di variante

La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle Disposizioni attuative regionali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

La Comunità Montana che riceve la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in caso di esito positivo della stessa, autorizza la variante, dandone comunicazione al beneficiario dell'autorizzazione o del diniego.

Il beneficiario, che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

13.3) Cambio del beneficiario

Il cambio del beneficiario **può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:**

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta alla Comunità Montana, a mantenere **tutti** gli impegni assunti dal cedente.
- qualora il cambio provochi una variazione in diminuzione del punteggio attribuito, questa non comporti l'uscita della domanda dalla posizione in graduatoria utile al finanziamento.

Il cambio del beneficiario può essere autorizzato a seguito di istruttoria compiuta dalla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

Il beneficiario originario e il subentrante sono tenuti a presentare congiuntamente²³ domanda di autorizzazione alla Comunità Montana stessa prima di perfezionare il subentro.

La Comunità Montana, istruisce la richiesta e dispone, in alternativa, secondo una delle seguenti possibilità:

- non autorizzazione al subentro;
- autorizzazione con revisione del punteggio attribuito o del contributo spettante o della percentuale di finanziamento (in ogni caso, dopo l'ammissione a contributo non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo);
- autorizzazione senza alcuna variazione.

14) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE

Per richiedere la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare una "**domanda di pagamento**" alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni successivi dalla data di scadenza del termine di esecuzione degli interventi/acquisti, comprensivo di eventuali proroghe.

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo.

²³ Questa regola vale ovviamente per i subentri *inter vivos*.

14.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- fatture relative agli investimenti realizzati accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità²⁴ dei pagamenti effettuati; tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- per le opere: a) certificato di fine lavori a firma del direttore dei lavori; b) dichiarazione di agibilità del Direttore dei lavori, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art.6 comma 1^a della L.R. 19 febbraio 2014 n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto della relazione o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra; c) computo metrico consuntivo dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori d) relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori; e) documentazione fotografica delle opere eseguite;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio²⁵ del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al punto 4.1 delle Disposizioni attuative approvate con dgr n. 3632/2015; e, se necessario, di aver rinunciato in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento.

14.2) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore effettua, per tutte le domande di pagamento, un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e degli investimenti, redigendo il relativo verbale e rilasciandone copia al beneficiario.

Il funzionario istruttore verifica:

- che gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate e, in particolare:
 - che le spese siano state effettivamente sostenute;
 - che le macchine, le attrezzature e le dotazioni fisse siano conformi a quanto indicato nella domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
 - che le opere realizzate siano conformi a quanto indicato nel progetto approvato con la domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
- che i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Il contributo massimo erogabile è quello concesso con provvedimento di approvazione dell'impegno di spesa della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese. Il contributo viene ridotto, applicando la percentuale prevista, qualora le fatture dovessero attestare una spesa sostenuta di importo inferiore alla spesa ammessa.

Non verrà comunque erogato alcun contributo, qualora la spesa rendicontata sia inferiore al 50% della spesa ammessa in fase iniziale.

Il funzionario istruttore, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze del verbale della visita "in situ", redige il verbale di istruttoria finale, che verrà trasmesso al beneficiario entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

14.3) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le ATS, ai fini della verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, inseriscono a campione nel proprio Piano Annuale dei Controlli le domande ammesse a finanziamento presenti nell'elenco trasmesso dalla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese ai sensi del precedente par. 14 e comunicano tempestivamente alla Comunità Montana competente gli esiti negativi dei controlli e l'irrogazione di eventuali sanzioni.

²⁴ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale

²⁵ Ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000.

La segnalazione da parte dell'ATS di un esito negativo di un controllo nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data del verbale di istruttoria finale, ovvero l'irrogazione di sanzioni nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nello stesso periodo, comporta l'applicazione di una penalità del 20% sull'importo del contributo erogato.

15) IMPEGNI DEI BENEFICIARI

All'atto della domanda, i richiedenti sottoscrivono gli impegni di cui al paragrafo 13 delle Disposizioni attuative e precisamente:

- realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nelle Disposizioni Attuative, nelle Procedure Amministrative Regionali e nel presente Bando;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile;
- conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni; in tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

Nel caso in cui la domanda riguardi alcuni specifici interventi, i richiedenti sottoscrivono i seguenti ulteriori impegni, in applicazione dello stesso par. 13:

- in caso di interventi di costruzione di impianti per l'utilizzo delle biomasse vegetali di cui alla tipologia 2.1.1, impegno a ricorrere per il funzionamento degli impianti per almeno i 2/3 a biomassa proveniente dall'azienda stessa e per la rimanente parte da operatori del territorio in cui è localizzato l'impianto.

16) REVOCA

A norma del par. 14 delle Disposizioni Attuative Regionali di cui alla dgr n. 3632/2015, nei seguenti casi la Comunità Montana deve procedere alla revoca e recupero dei contributi concessi:

- a) gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti;
- b) le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore;
- c) siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo;
- d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi;
- e) l'esecuzione di varianti non autorizzate;
- f) l'ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei sopralluoghi, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello;
- g) la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e attrezzature per un periodo di cinque anni e di quelli per l'esecuzione di opere per un periodo di dieci anni. In tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la revoca parziale o totale di una domanda di contributo, la Comunità Montana comunica il provvedimento al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate secondo le modalità previste nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabili.

16.1) Procedimento di revoca

Qualora venga accertata l'esistenza di fattispecie previste al punto precedente la Comunità Montana avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della revoca e recupero dei contributi concessi.

L'avvio del procedimento avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione pervenuta dall'art. 7 della l. 241/90 tramite PEC o raccomandata A.R..

Nella comunicazione si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel termine di quarantacinque giorni il responsabile di procedimento adotta il provvedimento di revoca o di archiviazione, e lo trasmette via PEC o raccomandata A.R. al beneficiario.

Il provvedimento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi legali maturati; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.

17) RINUNCIA

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte al realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese mediante PEC o raccomandata A.R.

La rinuncia non è ammessa qualora la Comunità Montana abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in situ, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui la Comunità Montana abbiano già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 50% del contributo ammesso. Oltre tale percentuale, il contributo è revocato.

Qualora un beneficiario, successivamente alla comunicazione di ammissione a finanziamento, rinuncia all'acquisto o alla realizzazione dell'intervento che non sia giustificata da cause di forza maggiore, comporterà l'inserimento in una eventuale graduatoria successiva con una forte penalizzazione o addirittura l'esclusione dalla graduatoria stessa del richiedente.

18) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono forza maggiore gli eventi straordinari indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza – essendo al di fuori del loro controllo – e che impediscono loro di adempiere alle obbligazioni derivanti dalle Disposizioni attuative regionali e dal presente Bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle Disposizioni attuative regionali e dal presente Bando o richieste dalla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese;
- proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste al precedente punto 16.1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le tipologie più ricorrenti di cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante.

Codice	Tipo di causa di forza maggiore
1	Decesso del beneficiario
2	Impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.
3	Esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento
4	Calamità naturali che coinvolgano superfici o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento
5	Provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali a uso agricolo
6	Epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo
7	Fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale tali da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento

Altre situazioni non citate, intese come "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non sarebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà", potranno essere eventualmente riconosciute cause di forza maggiore dalla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa unitamente alla documentazione ad essa relativa sia comunicata alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese **entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

19) CONTROLLI

19.1) Controlli ex post

Ogni anno la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese esegue un controllo su un campione di domande liquidate in uno degli anni precedenti, pari ad almeno il 5% della spesa ammessa a contributo nell'anno di riferimento del controllo. Le domande da sottoporre a controllo sono estratte dalla stessa Comunità Montana secondo i seguenti criteri (basati su n. 2 fattori di rischio):

Fattore di rischio 1: riferito alla tipologia d'investimento:

- | | |
|---------|---|
| Punti 1 | ristrutturazione/realizzazione fabbricato (misura 2.1 tipologia 1, 5, 6); |
| Punti 2 | acquisto attrezzature di cui alla misura 2.1 tipologia 3; |
| Punti 3 | acquisto attrezzature di cui alla misura 2.1 tipologia 4; |

Fattore di rischio 2: riferito all'importo del contributo liquidato.

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| Punti 1 | Importo inferiore a € 5.000,00; |
| Punti 2 | Compreso tra 5.000,01 e 10.000,00 |
| Punti 3 | Compreso tra 10.000,01 e 15.000,00; |

Durante l'estrazione, nel caso ci fossero domande con lo stesso punteggio, saranno estratte quelle con l'importo maggiore di contributo concesso

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del saldo del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno dell'impegno previsto dal terzo punto del par. 13 delle Disposizioni Attuative regionali approvate con dgr n. 3632/2015²⁶. Dell'estrazione viene redatto apposito verbale (si precisa che qualora venissero estratte domande aventi lo stesso punteggio, verranno sottoposte a controllo quelle ammesse e finanziate con un contributo maggiore).

La Comunità Montana effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni (nel caso di acquisto di macchine e dotazioni) o nei dieci anni (nel caso di esecuzione di opere) successivi alla data di invio del verbale di istruttoria finale, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione. Per modifica sostanziale degli investimenti si intende una variazione permanente nella funzione e nell'uso della struttura (anche impianto arboreo), infrastruttura, impianto o attrezzatura oggetto del finanziamento. Si considerano modifiche sostanziali anche la mancata e inefficiente conservazione degli impianti arborei e dei miglioramenti fondiari;
- b) verificare l'effettività e la corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni.
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.

La verifica dell'assenza di sconti, ribassi, restituzioni e altri contributi pubblici avviene mediante:

- l'analisi di tutta la documentazione fiscale (fatture, liberatorie, ecc);
- l'analisi di tutta la documentazione bancaria (estratti conto, bonifici) inerente le spese sostenute per i beni oggetto di contributo, al fine di verificare la finalità dei pagamenti;
- l'analisi dei registri contabili del beneficiario.

Il funzionario controlla:

- i movimenti dei conti correnti intestati all'azienda o al beneficiario, dalla data di ammissione a finanziamento fino alla data del controllo ex post;
- i registri contabili aziendali;
- che le fatture non siano state oggetto di altro finanziamento.

In esito al controllo ex post il funzionario incaricato redige il relativo verbale.

19.2) Controlli di secondo livello

La Regione Lombardia - DG Agricoltura in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di auditing e verifiche in loco con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti.

Le azioni previste per il raggiungimento di tale obiettivo sono le seguenti:

²⁶ "conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni".

- a) verificare la correttezza formale e sostanziale delle procedure messe in atto e della documentazione acquisita a supporto delle stesse, secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative;
- b) verificare la realizzazione dei controlli tecnico/documentali, dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post.

I controlli consistono in:

- a) controlli documentali: verifica della documentazione a corredo delle domande di contributo;
- b) controlli amministrativi: verifica dei verbali istruttori e delle comunicazioni ai richiedenti e ai beneficiari;
- c) controlli in campo: verifica dell'effettiva e conforme esecuzione delle opere e della presenza e conformità degli impianti e delle attrezzature acquistati.

I controlli vengono effettuati su un campione di domande corrispondente al 5% del liquidato totale del periodo di riferimento, estratto, con la consulenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), in parte casualmente e in parte sulla base dell'analisi del rischio.

20) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle Comunità Montane relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dal presente Bando è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

20.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In alternativa

20.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

21 INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali "

Il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali " (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art.13 del predetto Codice, forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo SIARL (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, potranno anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Potranno inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati verranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche e potranno essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, verrà pubblicato l'elenco dei beneficiari dell'aiuto da parte della Comunità Montana, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente alla misura e delle tipologie finanziate nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione degli interventi finanziati. Tali informazioni sono pubblicate sull'albo pretorio della Comunità Montana e sul suo sito internet. Esse restano disponibili per cinque anni dalla pubblicazione iniziale (DL 33/2013 artt. 26 e 27).

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, nella persona del suo Presidente.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia Informatica SpA, nella persona del legale rappresentante.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante/richiedente potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

22) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contenuto nel presente bando si farà riferimento alle Disposizioni Attuative approvate con D.G.R. n. 3632 del 21 maggio 2015 "Disposizioni attuative delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane – art. 24 della L.R. 31/2008" pubblicate sul BURL del 26 maggio 2015 Serie Ordinaria n. 22 e alle procedure amministrative approvate con decreto n. 4624 del 25 maggio 2016 pubblicate sul BURL del 30 maggio 2016 Serie Ordinaria n. 22.